



GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MePA (R.D.O.) CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'INVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" - M5C2 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CUP: H44H22000150006 – CIG 97770840F5

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

La Comunità Montana Salto Cicolano, in qualità di Comune capofila del Distretto Socio Sanitario RI/4, ha indetto la presente procedura negoziata ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi inerenti la gestione dell'investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini".

Il presente Disciplinare di Gara regola le modalità di partecipazione alla gara ed ha ad oggetto l'affidamento suddetto.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, nei termini e le modalità di seguito descritti

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale della gara e contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione ed alla presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura ed ai criteri di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla procedura di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione del 04.05.2023 n. 63 e sarà affidato mediante procedura aperta di cui all'ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del Codice.

La procedura di gara verrà espletata come disciplinato nei successivi paragrafi, in modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate tramite MEPA.

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto disciplina l'affidamento della gestione dei servizi inerenti la gestione dell'Investimento 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" - M5C2 PNRR - CUP: H44H22000150006 – CIG 97770840F5

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

La documentazione di gara e tutti gli elaborati di gara sono disponibili sul profilo del committente, pubblicata sul portale della Comunità Montana Salto Cicolano, all'indirizzo <http://www.saltocicolano.it> sotto la sezione New, e sulla piattaforma Acquisti in Rete PA – Sezione MEPA.

TAB. 2: Allegati di gara

Capitolato (compresa informativa) e relativi allegati
Quadro economico;
Disciplinare di gara;
Modulo A di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale;
Modulo B di dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I.;
Modulo D di Offerta tecnica;

Modulo E di Offerta Economica;
Modulo F di concorrente dichiarante l'avvalimento;
Modulo G di impresa ausiliaria in avvalimento;
Modulo H di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
Modulo I di dichiarazioni integrative;
Modulo L dichiarazione di conto corrente dedicato;
Modulo M di dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di progetto;
DGUE in versione editabile
Modello Consenso Accesso agli atti

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare utilizzando l'apposita sezione della Piattaforma telematica, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere presentate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Al pari di quanto disposto nel paragrafo Chiarimenti del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici saranno effettuate per il tramite della Piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. Luogo di esecuzione

Il servizio sarà erogato nei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Distretto socio-sanitario RI/4, di cui è Capofila la Comunità Montana Salto Cicolano: Borgorose – Pescorocchiano- Fiamignano – Petrella Salto - Concerviano –Marcetelli – Varco Sabino.

4. Durata dell’appalto, importo a base di gara

La durata del servizio è, indicativamente, dal 01/06/2023 al 31/03/2026. La durata contrattuale decorrerà dalla data di stipula del contratto.

L’importo complessivo per il servizio di che trattasi è pari ad € 191.666,67 a base d’asta oltre IVA (5%), comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto, così definito:

	VOCI DI SPESA	LIVELLO	ORE	COSTO ORARIO	TOTALE
A	PERSONALE				
	PSICOLOGI	E2	443	€ 24,29	€ 10.760,47
	EDUCATORI PROFESSIONALI	D2	7239	€ 20,22	€ 146.372,58
	OPERATORE SOCIALE PROF. ANIMATORI	D2	600	€ 20,22	€ 12.132,00
	TOTALE COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO				€ 169.265,05
B	GESTIONE				
	SPESE GENERALI / UTILE D'IMPRESA				€ 22.401,62
	TOTALE COSTO SOGGETTO A RIBASSO				€ 22.401,62
E	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO IVA ESCLUSA				€ 191.666,67
	IVA 5%				€ 9.583,33
F	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO IVA INCLUSA				€ 201.250,00

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, il progetto individua per costi presunti della manodopera in € 169.265,05 oltre IVA (5%), non soggetti a ribasso, calcolati sulla base della Tabella di cui al Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) n. 7/2020 “CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”.

I costi per le spese generali/utile d’impresa soggetti a ribasso ammontano a € 22.401,62 oltre IVA (5%).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari al contratto iniziale, per un importo di € 191.666,67 oltre IVA (5%), qualora necessario per assicurare la continuità del servizio e comunque se saranno disponibili risorse finanziarie per la copertura della spesa. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari ad un anno, per un importo stimato complessivamente non superiore a € 191.661,60 (IVA compresa).

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Nelle more della stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art.8 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 convertito con modifiche nella Legge n. 120/2020

L'appalto è finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu M5C2 Linea di Investimento 1.1.1. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale prestazionale. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e all'art. 48, comma 8, Dlgs 50/2016 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D. Lgs 50/2016 la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) D. Lgs 50/2016, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà dovranno essere rese – a pena di esclusione – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) D. Lgs 50/2016 il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà dovranno essere rese – a pena di esclusione – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la domanda di partecipazione deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

6. DUVRI e oneri per la sicurezza

Data la tipologia dell'appalto, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di sicurezza c.d. Aziendali, art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016), non sussistono oneri e costi di sicurezza correlate alle attività oggetto dell'appalto, per cui essi sono pari a zero.

7. Requisiti di partecipazione alla gara.

I concorrenti, *a pena di esclusione*, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nel presente articolo. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

La partecipazione alla gara è aperta ai soggetti abilitati, iscritti e presenti sulla piattaforma MEPA – Bando: Servizi Sociali, CPV 85310000-5.

Gli operatori economici interessati, per partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/16:

- a) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, D. Lgs 50/2016 per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D. Lgs 50/2016):
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera d) di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, Dlgs 50/2016), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art 80, comma 5, D.Lgs 50/2016), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art 80, comma 8, D. Lgs 50/2016).

- b) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);
- c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D. Lgs 50/2016);

- d) di non essere in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora (art. 80, comma 5, D. Lgs 50/2016) :
 - l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs 50/2016;
 - l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs 50/2016 non diversamente risolvibile;

- si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante esclude l'operatore economico:

in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1,2,4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs 50/2016).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48,

comma 8, D. Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D. Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi del presente Disciplinare.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 201.250,00 - IVA esclusa

Tale requisito è richiesto in quanto consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara.

La comprova del requisito è fornita mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D. Lgs 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera; i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili *ex art.* 45, comma 2, lettera c) D. Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 *ex art.*45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016 l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara e/o iscrizione ai competenti Albi istituiti con legge, ovvero iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, ovvero iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto (Nel caso in cui la sede legale del soggetto partecipante sia situata in una regione nella quale non sono state ancora emanate le norme di attuazione delle predette leggi, il

soggetto deve risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per l'iscrizione) ovvero iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore istituito con il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;

Sono altresì ammessi a partecipare i soggetti del Terzo Settore come individuabili in base all'art. 5 della L. 328/2000 ed al DPCM 30 marzo 2001, all'art. 39 della L.R. 10 agosto 2016, n. 11;

Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti *ex art 45, comma 2, lettera e) D.Lgs 50/2016* non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;

- b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative *ex articolo 8 della legge n. 381/1991* l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della *legge n. 381/1991*, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c), commi 4 e 5 del Codice, i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità tecnica e professionale attestando di aver svolto nell'ultimo triennio servizi analoghi esclusivamente per conto di Enti Pubblici e/o privati per un importo complessivo, al netto dell'IVA, pari al valore della base di gara del presente bando (indicazione dell'oggetto, dell'anno di riferimento, del destinatario e dell'importo annuo IVA esclusa).

I concorrenti indicano la denominazione degli enti committenti, la durata del servizio e gli importi contrattuali annui.

Certificazioni di qualità

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti devono essere in possesso di idonea certificazione di qualità in corso di validità, ai sensi delle norme serie ISO 9001 per il servizio di cui alla presente procedura, o altra certificazione ad essa equipollente.

Sede operativa

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno altresì avere la disponibilità di una sede con dotazioni informatiche e arredi nel Distretto Socio Sanitario RI/4.

In alternativa, i concorrenti potranno presentare una dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità della sede entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione del Contratto.

8. Avvalimento

Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs 50/2016, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare - a pena di esclusione-dalla gara, la documentazione di cui all'art.89, comma 1, cit.:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D. Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;

c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. n. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara; Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

Il soggetto giuridico partecipante e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

9. Subappalto

È fatto divieto di subappalto.

10. Garanzia provvisoria

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto posto a base di gara, pari ad € 3.833,23, in ottemperanza all'art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, costituita sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta del contraente.

La cauzione può essere costituita in contanti (mediate versamento presso la Tesoreria Comunale) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di esclusione:

- 1) contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- 2) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di costituendi R.T.I. e di Consorzi di concorrenti da costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile la garanzia dovrà essere, a pena di esclusione, almeno intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte dei raggruppamenti o consorzi.

11. Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

I concorrenti dovranno dimostrare di aver effettuato il versamento all'Autorità.

Il pagamento del contributo obbligatorio di partecipazione alla presente procedura di gara dovrà avvenire con le modalità indicate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

12. Disposizioni per la presentazione dell'offerta

I soggetti invitati dovranno presentare la propria miglior offerta per l'espletamento del servizio entro la data indicata nella RDO.

Le offerte e/o eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta irripetibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio

tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura. I concorrenti esonerano la Comunità Montana Salto Cicolano e la Centrale Acquisti in rete per la P.A. (MEPA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il portale e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

13. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MEPA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata, che consentono di predisporre:

- 1) Una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla Gara;
- 2) Una busta virtuale contenente l'offerta tecnica
- 3) Una busta virtuale contenente l'offerta economica

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta irripetibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura. I concorrenti esonerano la Comunità Montana Salto Cicolano e la Centrale Acquisti in rete per la P.A. (MEPA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il portale e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

14. Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'eventuale DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a giorni dieci perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

15. Contenuto della Busta A “Documentazione Amministrativa”

Nell'apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma MEPA dovrà allegare i seguenti documenti:

a) Il DGUE firmato digitalmente

Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti autocertificano quanto richiesto nel presente disciplinare di gara MePA – RdO, con il documento di gara unico europeo redatto in conformità al modello di formulario approvato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Il DGUE:

a) dovrà essere trasmesso dall'operatore economico insieme alla documentazione amministrativa, in formato elettronico, compilato secondo le modalità indicate nel presente disciplinare;

b) consiste in un'autodichiarazione aggiornata del concorrente, come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si attesta, a pena di esclusione, che i motivi di esclusione previsti dal Codice dei contratti pubblici non si applicano e che tutti i criteri di selezione oggettivi come sopra individuati sono soddisfatti;

c) individua le eventuali imprese ausiliarie di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

d) include una dichiarazione formale, a pena di esclusione, secondo cui l'operatore economico si impegna, su richiesta e senza indugio, a fornire i documenti complementari all'Amministrazione;

e) indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, precisando, altresì, dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione ecc.), in modo che l'amministrazione aggiudicatrice possa acquisirle.

Ulteriori indicazioni:

- l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE, esclusivamente in formato elettronico, debitamente sottoscritto dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma;

- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: l'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, deve presentare con la documentazione amministrativa, insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni afferenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per ciascuna delle imprese ausiliarie esclusivamente in formato elettronico, debitamente sottoscritta dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, nonché allegghi la documentazione (contratto di avvalimento) e le ulteriori dichiarazioni;

- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) o G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti o costituendi, deve presentare con la documentazione amministrativa, per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni afferenti ai requisiti soggettivi e alle altre indicazioni richieste dal presente disciplinare di gara, esclusivamente in formato elettronico, debitamente sottoscritto dal/i titolare/i o del/i

legale/i rappresentante/ i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ai sensi dell'art.80 del Codice);

- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il DGUE e' compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e sempreché i requisiti di partecipazione richiesti, soggettivi ed oggettivi, siano conferenti con quelli dell'attuale procedura.

L'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato può presentare all'amministrazione aggiudicatrice il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente.

N.B.: L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al concorrente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, come modificato dall'art. 54, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 56/2017, richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare documenti complementari aggiornati. L'operatore economico può essere escluso dalla presente procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari;

- b) Capitolato (compresa informativa) e disciplinare di gara controfirmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di R.T.I. devono essere firmati dai rappresentanti legali di ciascuna ditta costituente il raggruppamento
- c) Bilanci dell'ultimo triennio disponibile in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività annualità (2019/2020/2021);
- d) Cauzione provvisoria pari ad € 3.833,23 (2% dell'importo dell'appalto), da effettuarsi secondo le modalità ed in base ai criteri dettati dall'art. 93 del Codice; nel caso in cui l'operatore economico abbia diritto alla riduzione prevista dal medesimo art. 93, al c.7, è necessario produrre la documentazione a comprova di tale diritto;
- e) Idonea certificazione di qualità in corso di validità, ai sensi delle norme serie ISO 9001 per il servizio di cui alla presente procedura, o altra certificazione ad essa equipollente;
- f) MODELLO "PASS-OE" ottenuto dal sistema presso il sito <https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE> a seguito della registrazione al Servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e, quindi, che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). La mancata registrazione presso il Servizio AVCPASS nonché l'eventuale mancata allegazione del "PASSOE" non costituisce causa di esclusione. Si segnala che, qualora la Ditta presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per l'effettuazione della registrazione medesima. La mancata allegazione del "PASSOE" può essere oggetto di soccorso istruttorio

N.B.: in caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice, l'operatore economico dovrà acquisire anche il PassOE relativo all'impresa ausiliaria (un PassOE per ciascuna impresa ausiliaria).

- g) La ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a € 20,00;
- h) Documentazione comprovante la disponibilità di una sede con dotazioni informatiche e arredi all'interno del Distretto Socio Sanitario RI/4, ovvero dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità della sede entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e comunque prima della sottoscrizione del Contratto;
- i) Modello Consenso Accesso agli atti;
- j) Modulo A di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale;
- k) Modulo B di dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l) Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I.;
- m) Modulo F di concorrente dichiarante l'avvalimento;
- n) Modulo G di impresa ausiliaria in avvalimento;
- o) Modulo H di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
- p) Modulo I di dichiarazioni integrative;
- q) Modulo L dichiarazione di conto corrente dedicato;
- r) Modulo M di dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di progetto.

16. Contenuto della Busta B “Offerta tecnico-organizzativa”

Nell'apposito campo “Documentazione Tecnica”, presente sulla piattaforma MEPA, il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti:

1. Dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 dal titolare o legale rappresentante della ditta o cooperativa corredata da fotocopia di un valido documento d'identità del firmatario attestante:
 - a. la dotazione strumentale per l'esecuzione del servizio di cui la ditta dispone;
 - b. il numero dei lavoratori, con qualsiasi tipo di contratto, in forza nell'ultimo triennio;
 - c. adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti, specificando le modalità di sostituzione del personale per garantire il servizio.

Progetto di gestione, redatto nel modulo D (offerta tecnica) in lingua italiana composto da max 25 facciate (no fronte/retro), numerate, con carattere “Times New Roman”, corpo 12, interlinea 1,5, margini 1,5; le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione.

17. Contenuto della Busta C “Offerta economica”

L'offerta economica dovrà essere prodotta, redatta nel modulo E (offerta economica) in ribasso, sull'importo a base di gara riferibile alle sole Spese Generali /Utile d'Impresa, come definite nel quadro Economico. L'offerta economica è intesa quale somma di:

- a) costo del personale (**non soggette a ribasso**);
- b) costo spese generali / utile d'impresa (**soggette a ribasso**).

18. Criteri di aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri di valutazione:

Offerta tecnica: punti 95/100
 Offerta economica: punti: 5/100.

Il punteggio di 95 punti dell'*offerta tecnica* sarà valutata sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi, da attribuire all'offerta tecnica, sulla base dei parametri, dei criteri e dei sub criteri di seguito elencati

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPO COEFF.	PUNTEGGIO TABELLARE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	ESPERIENZA E CERTIFICAZIONI			22
1.1.	Esperienza di gestione di attività inerenti educativa domiciliare per minori	T	1 punto per ogni anno di esperienza fino ad un massimo 12 punti	12
1.2	Esperienza specifica di partecipazione/gestione al Programma P.I.P.P.I.	T	0 se no; 4 se 1 anno; 6 se 2 anni o più	6
1.3	Possesso di certificazione di qualità specifiche per i servizi oggetto dell'appalto	T	0 se non la possiede; 3 se specifico ovvero relativo al servizio prevalente	3
1.4	Possesso della Carta dei Servizi che comprenda anche il servizio oggetto dell'appalto e redazione del Bilancio Sociale	T	0 se no; 1 se si	1
2	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			8
2.1	Progetto – programma di formazione da realizzare per il personale in caso di aggiudicazione oltre alla formazione del Programma P.I.P.P.I.	T	2 punti da 4 a 8 ore per dipendente; 4 punti da 9 a 18 ore per dipendente; 6 punti oltre 18 ore per dipendente	6
2.2	Modalità di contenimento del turnover delle figure professionali per la massima riduzione di cambi di assegnazione sugli utenti	D		2
3	QUALITA' DEL SERVIZIO			50
3.1	Modello organizzativo con indicazione delle figure tecnico-professionali con funzioni direttive e di coordinamento del servizio	D		5
3.2	Esperienza del personale (educatore professionale, psicologo) nelle funzioni previste. Saranno valutati gli anni di esperienza che eccedono i due anni minimi richiesti dal capitolato prestazionale	T	EDUCATORI PROFESSIONALI: per ogni anno di esperienza aggiuntivo 0,5 punti fino ad un massimo totale di 8 punti	16

			PSICOLOGI: per ogni anno di esperienza aggiuntivo 0,5 punti fino ad un massimo totale di 8 punti punti	
			EDUCATORI PROFESSIONALI: n. 3,5 punti per ciascun anno di esperienza nel programma P.I.P.P.I. fino ad un massimo totale di 7 punti punti	
3.3	Esperienza specifica del personale nel Programma P.I.P.P.I.	T		14
			PSICOLOGI: n. 3,5 punti per ciascun anno di esperienza nel programma P.I.P.P.I. fino ad un massimo totale di 7 punti punti	
3.4	Capacità di attivazione di collaborazioni e/o partenariati con la rete dei servizi territoriali di riferimento (es. soggetti pubblici, privati, associazioni, ecc.)	D		5
3.5	Dotazione strumentale: disponibilità di proprio mezzo idoneo al trasporto dei minori	T	0 se no; 3 se si	3
3.6	Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfazione dell'utenza.	D		7
4	PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO (Saranno valutati progetti/servizi diversi e migliorativi purché attinenti ed integrabili col servizio oggetto di affidamento ed economicamente apprezzabili)			15
4.1	Eventuali ore aggiuntive di prestazioni riferite ad altre figure professionali non previste nel Capitolato. Saranno valutate le sole seguenti figure professionali aggiuntive: MEDIATORE CULTURALE, MEDIATORE LINGUISTICO, MEDIATORE FAMILIARE	T	2 punti da 60 a 119 ore annuali aggiuntive di servizio offerte complessivamente; 5 punti da 120 a 179 ore annuali aggiuntive di servizio offerte complessivamente; 7 punti da n.180 e oltre ore annuali aggiuntive di servizio offerte complessivamente.	8

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

a) COEFFICIENTI DISCREZIONALI D.

In particolare la valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

- 1,0 Eccellente - contenuti esaurienti e approfonditi , descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti
- 0,9 Ottimo - contenuti esaurienti descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
- 0,8 Buono - contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente abbastanza consistenti
- 0,7 Discreto - contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
- 0,6 Sufficiente - contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
- 0,5 Insufficiente - contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
- 0,4 Molto insufficiente - contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ quantitativamente poco consistenti
- 0,3 Scarso- contenuti limitati, scarsamente articolati e/ o quantitativamente inconsistenti
- 0,2 Molto scarso - indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente
- 0,1 Non adeguato - i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
- 0 Non valutabile - contenuti assenti

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore all'offerta tecnica (vedi documento Anac: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- moltiplicando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio per il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio o sub-criterio. I punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.

C – Valutazione dell’offerta economica

La valutazione dell’Offerta Economica sarà effettuata, ai sensi art. 95 comma 12 del Codice, esclusivamente per i progetti tecnici che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 60 e avverrà come di seguito indicato.

All’offerta che presenta il maggior ribasso percentuale saranno riconosciuti 5 punti e agli altri concorrenti, proporzionalmente, saranno attribuiti i punteggi applicando la seguente formula:

$$5 \text{ punti} * RE/ MR$$

Dove:

RE = Ribasso in Esame

MR = Maggior Ribasso

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art. 95, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016) e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.

19. Svolgimento delle operazioni di gara

Il primo giorno utile successivo al termine di scadenza delle offerte progettuali, di cui si darà specifica comunicazione come previsto dal Codice e dalla normativa vigente, il R.U.P. procederà alla verifica della presenza e completezza dei documenti amministrativi richiesti e all’esame della documentazione prodotta.

Il R.U.P. verificherà i requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., effettuata anche attraverso il sistema AVCpass.

Qualora necessario il RUP ricorrerà, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al soccorso istruttorio in tutti i casi in cui l’offerta o la documentazione amministrativa prodotta presenti vizi sanabili. I soggetti partecipanti che intendono avvalersi dell’istituto del soccorso istruttorio dovranno, pena l’esclusione, presentare la documentazione richiesta entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

All’esito delle verifiche, il RUP comunicherà alla Stazione Appaltante l’elenco dei concorrenti ammessi ai fini della valutazione delle offerte tecniche.

La Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi del novellato art. 77 del Codice, nel primo giorno di insediamento, di cui si darà notizia come previsto dalle vigenti normative e dal Codice dei contratti pubblici, procederà dapprima alla verifica della documentazione inerente le offerte tecniche, al fine di constatarne la presenza e la conformità. Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente disciplinare di gara.

La Commissione Giudicatrice procederà all’apertura telematica delle offerte economiche delle Ditte e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte ed all’assegnazione del punteggio relativo

I punteggi così determinati saranno inseriti nella piattaforma MePA al fine di procedere con la conseguente proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore che avrà conseguito il miglior punteggio totale.

Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell'Art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, la stazione appaltante, assegna al concorrente un termine massimo di 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine concesso, il concorrente è escluso dalla gara.

Per irregolarità essenziale si intende ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre l'omissione e l'incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto o il contenuto della dichiarazione stessa o degli elementi, ai fini della individuazione dei singoli requisiti di ordine generale, speciale, professionale o prescritti a dimostrazione della qualità, che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Sarà altresì ritenuta irregolarità essenziale e come tale sottoposta alla disciplina del soccorso istruttorio, l'omissione o la presenza di irregolarità nella presentazione della cauzione provvisoria, purché la stessa sia stata costituita entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte. Resta fermo il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente che deve essere altresì in regola con tutte le altre condizioni di partecipazione alla scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, senza possibilità di acquisirli successivamente. La Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Nella seduta pubblica telematica successiva, si procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti. In caso di mancata di regolarizzazione degli elementi essenziali carenti si procederà, invece, alla esclusione del concorrente dalla gara.

Inapplicabilità del soccorso istruttorio:

La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all'esclusione dei Concorrenti anche:

- in caso di sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- in caso di omessa specificazione degli oneri propri della sicurezza.

20. Avvertenze

Resta inteso che:

- 1) Trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta non è riconosciuta alcun'altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.
- 2) Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto.
- 3) Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto
- 4) Non è ammessa alla gara l'offerta che risulti non pervenuta entro il giorno e l'ora sopra stabiliti.
- 5) Sarà posto a valutazione esclusivamente il progetto presentato, con esclusione, quindi, di eventuali allegati cui il medesimo faccia riferimento.

21. Perfezionamento del rapporto contrattuale.

1. L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto;
2. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione del documento generato dal Sistema MePA, del quale sono parte integrante il Capitolato Speciale e le Offerte Tecnica ed Economica del concorrente aggiudicatario;
3. L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione la seguente documentazione:
 - a) Certificato iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione;
 - b) Idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, da produrre alla Stazione Appaltante entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
 - c) Polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio;
 - d) Comunicazione con dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato (bancario o postale ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Amministrazione procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della predetta documentazione da parte dell'impresa aggiudicataria entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione è condizione necessaria per la stipula del contratto.

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione all'impresa concorrente seconda classificata.

4. L'Impresa aggiudicataria dovrà restituire, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento tramite posta elettronica all'indirizzo saltocicolano@pec.it e pena la revoca dell'affidamento, il documento sottoscritto digitalmente per accettazione.

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016: Dott.a Alessandra Petrucci. Indirizzo mail: saltocicolano@pec.it; tel. 0746558191

Per informazioni in merito alla documentazione progettuale: rivolgersi al RUP: Dott.a Alessandra Petrucci

